



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Il Governo ha mantenuto l'impegno assunto con i Sindacati del Cartello

Riordino delle Carriere – 80 € per 2017 – Rinnovo Contratto di Lavoro



Il Ministro dell'Interno Sen. Marco Minniti, supportato dal Capo della Polizia Gabrielli e dal Vice Capo Piantedosi, ha convocato i Segretari Generali a seguito di espressa richiesta dei sindacati che aderiscono allo scrivente cartello unitario, alle ore 18,30 di ieri 7 febbraio,

per comunicazioni relative alle scelte del Governo sul tema delle risorse di cui all'art. 1, comma 365, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 da destinare al personale del Comparto Sicurezza e Difesa.

Nel corso dell'incontro ci veniva comunicato la concreta possibilità per tutti i poliziotti, di raccogliere il frutto di un lungo lavoro e complesse mediazioni con il Governo, i gruppi parlamentari e le amministrazioni, nella fase di discussione e preparazione della legge di bilancio licenziata dal parlamento nel dicembre 2016. Il Ministro Minniti, a cui diamo atto dello straordinario impegno profuso, nella fase di composizione delle misure finanziarie d'interesse per tutti gli operatori del Comparto che, saranno confermate nell'emanando DPCM, ha fornito risposte che i poliziotti attendono da anni, rivendicate dalle scriventi OO. SS.

Ci riferiamo all'imminente apertura del tavolo per il rinnovo del Contratto di Lavoro per il triennio 2016-2018 in ossequio all'accordo sottoscritto tra il Governo e i Sindacati il 30 novembre 2016, ma soprattutto al finanziamento delle risorse necessarie per il varo del Riordino delle funzioni dei ruoli e delle qualifiche (riordino carriere) oltre il confermato bonus straordinario degli 80 € per il 2017, come ampiamente anticipato in altri comunicati dalle scriventi organizzazioni.

Il Ministro ha così confermato lo stanziamento di 480 milioni di euro per l'anno 2017 a copertura degli 80 € euro mensili da gennaio 2017, in busta paga entro il mese di marzo con arretrati da gennaio, diversamente da quanto affermato da altri.

Per ciò che attiene il riordino delle carriere è stato ufficialmente confermato che la delega del Governo dovrà

FLASH nr. 6 – 2017

- Il Governo ha mantenuto l'impegno assunto. Riordino delle Carriere – 80 € per 2017 – Rinnovo Contratto di Lavoro
- Emolumenti lavoro straordinario
- Concorsi, vigilanza sanitaria e commissioni: esito incontro con il Prefetto Gabrielli
- Configurabilità dell'abuso nell'utilizzo dei permessi per assistenza ai disabili
- Unioni civili: via libera alla reversibilità della pensione
- Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF
- Una importantissima sentenza in materia di vittime del dovere
- Il lavoratore che gode dei permessi per assistenza disabili, anche se provvisori, non può essere trasferito senza il proprio consenso
- Fondazione "SICUREZZA E LIBERTA"



essere esercitata entro il 26 febbraio 2017, considerato che il DPCM rilascerà risorse tra i 230 e i 250 ml di € che si aggiungono ai 147 milioni disponibili e accantonati, oltre un finanziamento ulteriore di circa 50 ml di € per il 2017.

In sintesi, il finanziamento definitivo e strutturale dal 2018 sarà di poco inferiore al miliardo di euro, e produrrà effetti sugli incrementi salariali attraverso la verticalizzazione dei punti parametrali per tutte le qualifiche. Voci che incidono sull'incremento del salario mensile del reddito complessivo con accantonamenti per la pensione e liquidazione.

In sintesi il finanziamento destinato al riordino delle carriere e alla riparametrazione a decorrere dal 1 gennaio 2018, produrrà anche l'effetto del mantenimento del beneficio strutturale degli 80 € netti in busta paga, come gli incrementi stipendiali che deriveranno dagli avanzamenti in carriera con il varo del riordino delle carriere, oltre a quanto otterremo nella fase di rinnovo del contratto di lavoro. Ragione per cui le scriventi OO.SS. hanno sostenuto con determinazione la necessità di addivenire al più presto possibile e comunque entro i termini della delega ad un Riordino condiviso, per rendere gli effetti dello stesso fruibili per tutto il personale, già a partire dal gennaio 2017.

Emolumenti lavoro straordinario

Grazie al nostro impegno è stata inserita nel decreto mille proroghe una norma che agevola e velocizza le procedure relative alla corresponsione degli emolumenti relativi al lavoro straordinario,

In buona sostanza, per effetto di questa innovazione legislativa, mentre prima si doveva attendere l'autorizzazione della ripartizione che avveniva attraverso l'emanazione di un decreto interministeriale, da oggi in poi sarà possibile effettuare i pagamenti delle competenze di che trattasi nelle more dalla approvazione del decreto e fino a che lo stesso non sarà emanato.

Infatti, nel corrente mese di febbraio saranno corrisposti gli emolumenti relativi al lavoro straordinario prestato nel mese di dicembre e così a seguire nei mesi successivi.

Per quel che concerne il problema del residuo delle ore relative allo scorso anno e non retribuite, abbiamo provveduto a dare direttive alle nostre strutture territoriali su come organizzarsi.

Pertanto, tutti i colleghi interessati, sono invitati a contattare le segreterie provinciali del SIULP nelle rispettive sedi di servizio.



FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO **PRESTITO**

IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

IMPORTO RICHiesto
SUPERIORE A **25.000 €**

5,55 %
TAEG MAX*

*I tassi indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il tasso subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto SIULP. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • Info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc. P. IVA n. 07507781003 iscritta all'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. di n. 37/2012 e n. n. 69/2009/2007 del R.D. (ex IRASD), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del credito. Eurocqs S.p.A. offre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestito Personale, Cessione del quinto e prestito con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela della Prestito Personale, Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e intermediari finanziari (Increditi S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Aceba S.p.A., BL Banca S.p.A., Conest S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



Concorsi, vigilanza sanitaria e commissioni: esito incontro con il Prefetto Gabrielli

Nella serata di ieri, subito dopo l'incontro con il Ministro Minniti, le OO.SS. del cartello hanno incontrato il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli.

L'occasione è stata utile per ottenere chiarimenti rispetto a tutta una serie di richieste inoltrate in questi giorni al Dipartimento dalle OO.SS., con particolare riferimento alle procedure concorsuali in atto, al decreto emanato in materia di sorveglianza sanitaria e sul funzionamento delle Commissioni premiali.

Nella circostanza il Prefetto Gabrielli ha fornito precise assicurazioni circa il fatto che il concorso interno a 1400 posti a vice ispettore **NON** sarà annullato. Invero, lo stesso Capo della Polizia ha soggiunto che le operazioni di valutazione dei titoli, attualmente ancora in corso, termineranno presumibilmente entro la fine del corrente mese di febbraio.

Inoltre, attesa la carenza di organico nel ruolo degli ispettori, il Capo della Polizia così come richiesto dal cartello, ha affermato che l'Amministrazione è intenzionata a chiedere un ampliamento dei posti per consentire l'incorporamento di tutti gli idonei e non solo dei vincitori.

Il Prefetto Gabrielli ha, altresì, ribadito che ci sarà la possibilità di rivedere gli elaborati in contestazione, al momento ritenuti non idonei, per consentire a quei candidati il cui giudizio sarà rivisto positivamente di procedere nel regolare iter concorsuale.

Per quanto riguarda, inoltre, lo spinoso tema della sorveglianza sanitaria oggetto di un controverso e contestato provvedimento, il Prefetto Gabrielli, nel confermare il proprio intento di voler attuare un piano finalizzato all'esclusiva tutela della salute, ha dichiarato di aver preso atto delle osservazioni formulate dalle OO.SS. sia sul metodo che nel merito. Per questa ragione, si è impegnato, a breve, a convocare una riunione con le OO.SS. allo scopo di attivare un confronto che permetta di chiarire, in modo incontrovertibile, che ogni procedura in tema di sorveglianza sanitaria, non può che essere esclusivamente finalizzata alla tutela della salute dei dipendenti, avendo cura di prevedere precise forme di ricollocazione per tutti quei colleghi che, a seguito delle previste verifiche dovessero necessitare, in via provvisoria o permanente, di nuove e diverse modalità di impiego.

Infine, in merito alle Commissioni premiali, il Prefetto Gabrielli ha dichiarato che è indispensabile prevedere la partecipazione paritaria del Sindacato, come avveniva in precedenza, e che a tale scopo ha già interessato il Dipartimento della Funzione Pubblica per predisporre lo strumento normativo necessario a dare attuazione al nuovo modello di funzionamento.

Nelle more si stabiliranno modalità che, pur nel rispetto della normativa vigente, prevedano la partecipazione del Sindacato in modo paritario alle suddette Commissioni.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito www.siulp.it

Configurabilità dell'abuso nell'utilizzo dei permessi per assistenza ai disabili



Ritorniamo sull'argomento a causa delle ulteriori richieste di chiarimento che ci sono pervenute e di alcune novità giurisprudenziali sopravvenute.

L'argomento è stato già oggetto di trattazione su queste pagine (vedi flash n° 42 del 22 ottobre 2016 pag. 12 e n° 49 del 10 dicembre 2016 pag. 5), con riferimento alla esigenza di comprendere se l'assistenza a persona disabile fosse da intendersi dovuta per tutta la giornata o se fosse sufficiente prestarla per il periodo riguardante le ore di permesso.

Al riguardo si prospettava il seguente esempio: comandato di servizio con orario 7/13, il dipendente chiede il permesso e durante la mattinata presta assistenza al disabile, dedicandosi nel pomeriggio ad altre attività. E' possibile?

Sul tema è in ultimo intervenuta una ulteriore sentenza della Corte di Cassazione che sembra interpretare il concetto di assistenza in maniera più estensiva.

Si tratta della sentenza n. 54712/2016. E' di una sentenza penale che, nel confermare la condanna per truffa nei confronti di una lavoratrice, che aveva utilizzato i permessi retribuiti di cui all'art. 33 L. 104/1992, per recarsi all'estero in viaggio con la propria famiglia, tempera il precedente orientamento della stessa Corte, affermando il principio che il lavoratore che assiste una persona handicappata, beneficiando dei tre giorni mensili di permesso retribuito ex art. 33 della Legge 104/92, non deve necessariamente svolgere assistenza nelle ore di lavoro, avendo a disposizione l'intera giornata per programmare al meglio l'assistenza, in modo tale da potersi ritagliare uno spazio per compiere quelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quando l'assistenza è limitata in ore prestabilite e cioè dopo l'orario di lavoro.

In altri termini, i permessi non possono inibire lo svolgimento di un minimo di vita sociale, e cioè attraverso la pratica di quelle attività che non sono possibili quando l'intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all'assistenza.

L'interpretazione della norma fornita dagli Ermellini nel caso di specie, si poggia sul principio che la ratio legis della norma non consisterebbe solo nella salvaguardia della salute psicofisica della persona affetta da grave handicap, ma anche nella "realizzazione del completo equilibrio del lavoratore impegnato, oltre che nel proprio lavoro, anche nella talora gravosissima cura del soggetto

I giudici, rammentano che, attualmente, la norma (a seguito dell'art. 6 d.lgs 119/2011) dispone che "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa".

Tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità deve essere incluso anche il convivente (Corte Cost., sentenza n. 213/2016).

Su tale base i Giudici hanno ritenuto di far proprie le considerazioni da ultimo effettuate sul punto, dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 213/2016, alla stregua dell'evoluzione della normativa, ha rilevato che il permesso mensile retribuito è "espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite

facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave”, trattandosi dunque di uno strumento di politica socio-assistenziale, che (come avviene per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001) è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.

Nonostante l'interesse primario cui è preposta la norma in questione sia quello di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito”, la legge 104/1992 postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie “il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap” nei quali si iscrive il diritto al permesso mensile retribuito in questione.

Nella precedente sentenza n. 4106/2016, decidendo in una fattispecie (parzialmente) assimilabile a quella in esame, la Corte ha interpretato l'art. 33 legge cit., ritenendo che i suddetti permessi lavorativi, siano soggetti ad una duplice lettura: a) vengono concessi per consentire al lavoratore di prestare la propria assistenza con ancora maggiore “continuità”; b) vengono concessi per consentire al lavoratore, che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al familiare handicappato, di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali.

Qualunque sia la lettura che si voglia dare della suddetta normativa (e, comunque, l'una non esclude l'altra), quello che è certo secondo gli Ermellini è che “da nessuna parte della legge, si evince che, nei casi di permesso, l'attività di assistenza dev'essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa”. Anzi, tale interpretazione si deve escludere laddove si tenga presente che, per la legge, l'unico presupposto per la concessione dei permessi è che il lavoratore assista il familiare handicappato “con continuità e in via esclusiva”.

È del tutto evidente che tale locuzione non implica un'assistenza continuativa di 24 ore, per la semplice ed assorbente ragione che, durante le ore lavorative, il lavoratore non può contemporaneamente assistere il parente. Pertanto, l'espressione va interpretata, cum grano salis, nel senso che è sufficiente che sia prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore.

Infatti, se è considerata assistenza continua quella che il lavoratore presta nei giorni in cui lavora (e, quindi, l'assistenza che presta dopo l'orario di lavoro, al netto, pertanto, delle ore in cui, lavorando, non assiste il parente handicappato), ne consegue che non vi è ragione per cui tale nozione debba mutare nei giorni in cui il lavoratore usufruisce dei permessi, potendo egli, anche in quei giorni, graduare l'assistenza al parente secondo orari e modalità flessibili che tengano conto, in primis, delle esigenze dell'handicappato.

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

È possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Unioni civili: via libera alla reversibilità della pensione

Il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge anche ai fini previdenziali e assistenziali. Con il messaggio 5171 del 21 dicembre 2016, l'Inps ha recepito le indicazioni contenute nella legge Cirinnà (L. 76/2016) estendendo anche alle unioni civili le tutele e diritti previste per i coniugi, in attesa di nuove istruzioni operative.

La legge, entrata in vigore lo scorso 5 giugno, disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché le convivenze di fatto. In particolare, il comma 20 dell'unico articolo dispone, con riferimento alle unioni civili, che "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge: tra gli istituti ricompresi emergono, a titolo esemplificativo, la pensione ai superstiti, l'integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la successione iure proprio e quella legittima.

Con effetto dal 1° luglio 2016 tali istituti saranno dunque riconosciuti anche al componente dell'unione civile ora equiparato, per legge e a tutti gli effetti, al coniuge. Questi potrà beneficiare, ad esempio, di quanto previsto dalle disposizioni di legge sulla pensione ai superstiti, prestazione economica che ricomprende sia la pensione di reversibilità che la pensione indiretta.

L'importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95: al componente dell'unione rimasto in vita, in caso di decesso dell'altro, spetterà il 60% del trattamento maturato (o goduto) dal soggetto deceduto, come previsto per il coniuge.

Restano applicabili, anche in questo caso, i limiti di reddito e le disposizioni sulla incumulabilità con redditi personali del beneficiario.

Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

L'accesso al portale, da qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone) è riservato, previa registrazione, esclusivamente agli iscritti SIULP.

L'utente potrà consultare le dichiarazioni, le scadenze, le circolari e le novità per avere un costante aggiornamento sulle principali novità d'interesse.

Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI

Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Pensione di anzianità - Pensione di vecchiaia - Pensione a seguito dispensa per fisica inabilità - Pensione privilegiata

Una importantissima sentenza in materia di vittime del dovere

GUERRA
Studio Legale Associato

Non servono più atti eroici per sperare di ottenere i benefici riservati alle Vittime del Dovere e agli equiparati. E, in caso di diniego da parte dell'Amministrazione, si potrà ricorrere al Giudice del lavoro per la tutela dei propri diritti.

Sono queste le importanti novità che emergono dalla sentenza 759/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Una sentenza ottenuta dallo Studio Guerra dopo 3 anni di battaglie legali a favore di un ex-militare di Leva rimasto gravemente ferito durante un'esercitazione con l'esplosivo.

La sentenza della Cassazione Conferma la giurisdizione del Giudice del lavoro, nel senso che pure i dipendenti del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico potranno impugnare i decreti negativi anche a distanza di anni dalla loro notifica! Quindi, chi non ha promosso ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica nei termini di 60 o 120 giorni, oggi potrebbe ancora essere in tempo per tutelare i propri diritti. Non solo. Potrà ricorrere anche chi in precedenza ha adito il Giudice amministrativo, senza successo. E non è tutto. Al contrario di quanto avviene col TAR, al Giudice del Lavoro si potrà chiedere di riesaminare i fatti di servizio, raccogliere testimonianze, disporre consulenze mediche per quantificare percentualmente le invalidità e accertarne il collegamento con le particolari condizioni ambientali e operative. Il tutto, con la garanzia di tre gradi di giudizio e con sentenze che, se favorevoli, riconosceranno direttamente il diritto ai benefici, e a cui le Amministrazioni dovranno dare immediata esecuzione.

Chiarisce una volta per tutte che per missione di qualunque natura deve intendersi qualsiasi compito, funzione, incarico, incombenza, mandato, mansione espletata dall'interessato nel quadro dell'ordinaria attività di servizio.

Afferma che le particolari condizioni ambientali od operative possono sussistere o sopravvenire anche durante lo svolgimento di un'ordinaria attività di istituto. Quando sono tali da esporre il lavoratore a maggiori rischi e pericoli e sono causa dell'invalidità, danno titolo alla rivendicazione dello status di equiparato. Ciò in aperto contrasto con quanto finora deciso dal TAR e argomentato dai Ministeri resistenti, secondo cui i benefici sarebbero dovuti solo in favore di quei soggetti che compiono gesta eroiche in situazioni eccezionali o straordinarie.

Implicitamente afferma l'irrelevanza dell'origine dell'invalidità. Che si tratti di una lesione o di un'infermità, quel che conta ai fini della dichiarazione dello status di equiparato è il contesto in cui le invalidità sono state riportate, che deve essere caratterizzato da condizioni ambientali od operative tali da innalzare i rischi rispetto a quelli normalmente insiti negli ordinari compiti d'istituto.

Si tratta di una sentenza destinata a fare giurisprudenza e ad ampliare notevolmente le tutele per i dipendenti del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico: il Giudice ordinario, infatti, garantirà un contraddittorio pieno, nel merito dei fatti e con la certezza dei 3 gradi di giudizio. La più ampia interpretazione del concetto di missione e di particolari condizioni ambientali consentirà a chiunque sia rimasto invalido o sia deceduto nell'adempimento dei propri normali compiti d'istituto, qualora si siano verificate condizioni che lo hanno esposto a rischi superiori all'ordinario, di rivendicare i benefici: l'agente di polizia coinvolto in un tafferuglio allo stadio; il carabiniere travolto al posto di blocco da un malvivente in fuga; il militare colpito dal fuoco amico di un commilitone in una situazione di particolare stress, ecc. Infine, il fatto che non si faccia più differenza tra l'evento traumatico

circoscritto e l'esposizione prolungata ad agenti patogeni, tra lesione o infermità per l'attribuzione dello status e dei conseguenti benefici, renderà più difficile per i Ministeri ricorrere a eccezioni e interpretazioni capziose per ridurre la platea dei beneficiari.

Un importante risultato ottenuto anche grazie al lavoro e alla qualità intellettuale dei Giudici del Tribunale di Macerata e della Corte d'appello di Ancona, oltre che a quelli della Corte di Cassazione, che hanno affrontato tra i primi la complessa questione di giurisdizione e le difficili interpretazioni della speciale normativa, dando luogo a decisioni di notevole spessore giuridico e rara chiarezza.

Fonte: Studio Guerra

Il lavoratore che gode dei permessi per assistenza disabili, anche se provvisori, non può essere trasferito senza il proprio consenso

Il diritto dei lavoratori che godono dei benefici di cui alla legge numero 104/1992 a non essere trasferiti se manca il loro consenso vale sempre, anche se le condizioni di handicap grave del familiare che si assiste non sono state accertate ed il lavoratore gode di permessi temporanei.

Il principio è affermato nella sentenza numero 25379 del 12 dicembre 2016 della Corte di cassazione la quale ha ritenuto che il quinto comma dell'articolo 33 della legge 104 (che è la norma contenente il limite al trasferimento), deve essere interpretato tenendo conto sia dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione, che dell'articolo 26 della Carta di Nizza, che, in generale, della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili (che l'Italia ha ratificato con la legge numero 18/2009).

Tutto ciò significa che il rilievo prioritario deve essere assicurato alla tutela delle persone disabili, con la conseguenza che il trasferimento dei lavoratori che le assistono può prescindere dal consenso solo ed esclusivamente quando il datore di lavoro riesca a provare la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere soddisfatte diversamente.

Nel caso che ci occupa, ad aver adito la Corte è stato un lavoratore trasferito quando ancora la situazione di handicap grave della madre non era stata accertata dalle commissioni mediche competenti né da un medico della USL, ma quando già egli godeva dei permessi, pur se temporanei, rilasciati dall'Inps.

Il giudice del merito, infatti, aveva ritenuto legittimo il suo licenziamento, avvenuto a fronte del rifiuto di prendere servizio presso la nuova sede di lavoro, ma la Cassazione ha ritenuto di accogliere le doglianze del ricorrente ritenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare che il lavoratore avesse un reale bisogno di assistere la madre, senza limitarsi a dare peso solo all'assenza di documentazione medica proveniente dalla Asl.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

Fondazione "SICUREZZA E LIBERTA"

Cari Colleghi,

da tempo è operativa la Fondazione denominata "SICUREZZA E LIBERTA", di cui il SIULP è il socio promotore.

Essa nasce con lo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale e di promozione culturale attraverso iniziative di studio, ricerca e formazione nell'area giuridica, storica, economica e valoriale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, a norma del proprio statuto, essa si propone di:

- rappresentare i soggetti che si occupano di sicurezza sociale;
- divulgare la cultura e la formazione alla legalità sul modello civile previsto dalla Legge 121/81 con la quale è stato riformato il sistema della sicurezza attraverso attività didattiche, di informazione e formazione, nel perseguimento dell'obiettivo del miglioramento del livello di sicurezza sociale, e della qualità della vita dei cittadini e dei territori;
- promuovere, sviluppare e qualificare la formazione, in tutte le forme possibili, sul piano culturale, etico e professionale, in particolare per gli appartenenti al Comparto Sicurezza;
- essere punto di riferimento per Enti pubblici e privati, aziende e cittadini, tramite l'istituzione di corsi di formazione, promozione di convegni, seminari ovvero operando qualsiasi genere di azione di informazione in ordine alle tematiche riguardanti la sicurezza.

Si tratta, dunque, di un importante braccio operativo che permetterà di reperire ed impiegare ulteriori energie e risorse che concorreranno all'emancipazione della categoria ed alla costruzione di una nuova ed avanzata cultura della sicurezza operando nel sociale ed aumentando le potenzialità di integrazione sociale e culturale della categoria. Il tutto anche per creare migliori condizioni per accogliere favorevolmente le istanze dei poliziotti.

Invitiamo i colleghi, sensibili ai citati scopi, a destinare il 5 per mille a favore della Fondazione "SICUREZZA E LIBERTA" nella prossima dichiarazione dei redditi (CUD – Mod. 730 o Unico).

Per farlo occorre apporre la propria firma nell'apposita sezione:

"Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni" indicando il codice fiscale

97864930587

Importante: coloro che, oltre alla pensione o al reddito da lavoro dipendente, non percepiscano altri redditi e non siano titolari di proprietà e, quindi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o Unico) possono fare la destinazione del 5 per mille utilizzando la scheda allegata al modello CUD.

Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO Persone Fisiche con le seguenti modalità:

allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito; ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte.

Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

La scheda deve essere integralmente presentata anche nel caso in cui il contribuente abbia espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'IRPEF). Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

La Segreteria Nazionale



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07501751003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2011 e n. 1000202267 del R.D. 10/1/2010, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo decorato con "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio raggio servizi finanziari, nel collocamento di vari prodotti: Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Credito S.p.A., Asseco S.p.A., Santander Consumer Italia S.p.A., Compas S.p.A., Bk, Banca (Gruppo S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.